SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

135° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» **(2740)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Martinazzoli ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* ..... 7, 9, 11 e *passim*
ANDREINI *(Com-PDS)* 31
BAIARDI *(Com-PDS)* 10
BASTIANINI *(PSI), sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 4, 5, 7 e *passim*
CITARISTI *(DC)* 8
FIOCCHI *(PLI)* ..... 20, 21, 22 e *passim*
GIANOTTI *(Com.-PDS)* ..... 4, 5, 7 e *passim*
MANCIA *(PSI), relatore alla Commissione* .... 3, 4, 5 e *passim*
MONTINARO *(Com-PDS)* ..... 4, 7, 8 e *passim*
SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 3, 4
VETTORI *(DC)* ..... 19, 20, 24 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Martinazzoli ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quecini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 luglio.

Ricordo che nel corso della precedente seduta erano stati approvati gli articoli fino al 3, mentre erano stati accantonati i commi 3 e 6 dell'articolo 3-*bis*, in attesa del parere da parte della 5ª Commissione. Comunico che tale parere è pervenuto e pertanto possiamo procedere.

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 3-*bis*, precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti nel limite massimo di lire 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, si provvede con le somme conferite al fondo di cui all'articolo 43, comma 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 6 dell'articolo 3-*bis*, precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura:

6. All'onere derivante dall'attuazione delle funzioni di cui al comma 4, da disciplinare sulla base di apposita convenzione con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Inter-

venti per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione che viene fatta è che se il Mediocredito centrale è incaricato di svolgere queste analisi bisogna aggiungere che ciò si verifica tramite una convenzione stipulata con il Ministero dell'industria; in caso contrario, mancherebbe un interlocutore.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Per stipulare tale convenzione sono stati accantonati 650 milioni di lire annui a decorrere dal 1991.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 6 dell'articolo 3-*bis*, nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3-*bis* nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 è stato già approvato nella scorsa seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 precedentemente accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente. Ne do lettura:

Art. 6.

(*Agevolazioni per gli investimenti innovativi*)

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 737 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 84 miliardi per il 1991, lire 324 miliardi per il 1992 e lire 329 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nell'illustrare telegraficamente il nuovo testo dell'articolo 6 debbo soltanto riferire ai colleghi che esso tiene conto della condizione posta nel parere espresso dalla 5ª Commissione in ordine alla limitazione temporale dei benefici ivi previsti.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, relativamente agli aspetti fiscali, vorrei pregare la Commissione di fare una riflessione tenendo conto che il Governo si accinge in questa fase a predisporre un decreto-legge per quanto riguarda il riordino di tutte le agevolazioni. Su questi argomenti devo pertanto esprimere una preventiva riserva, in quanto è necessario essere attenti a che non vi siano duplicazioni, oppure agevolazioni che vengano tolte da una parte e previste dall'altra.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Vorrei dare una risposta tranquillizzante al Sottosegretario, in quanto tutta la manovra che stiamo compiendo si riferisce ad un termine ben preciso che è quello dei 1.514 miliardi stanziati per il provvedimento.

MONTINARO. Io però vorrei capire un po' meglio l'obiezione formulata dal Sottosegretario. Ci troviamo infatti di fronte ad una situazione della quale abbiamo discusso, giungendo a determinate conclusioni. Non vorremmo ora apprendere dal Sottosegretario che tutto il discorso potrebbe venire a cadere.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi trovo a sostituire un collega che aveva seguito fino ad oggi il provvedimento e siccome vi sono degli aspetti di carattere fiscale mi preoccupavo di sapere se queste agevolazioni fiscali tengono conto o meno di alcuni provvedimenti che il Governo sta predisponendo in questo senso, al fine di evitare in particolare che vi siano dei cumuli.

PRESIDENTE. Viene comunque stabilito il principio della non cumulabilità.

GIANOTTI. Signor presidente, poichè ci troviamo in sede deliberante e spero che nella seduta odierna si riuscirà ad approvare il testo da inviare alla Camera dei deputati, mi permetto di intendere queste dichiarazioni del Sottosegretario come l'espressione di un parere favorevole all'articolo in particolare e al disegno di legge in generale.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Direi di sì.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei precisare che l'osservazione del collega Sottosegretario è molto pertinente in quanto tende a mettere sull'avviso riguardo a problemi che si potrebbero porre rispetto alle nuove norme che il Governo potrebbe emanare. È ovvio che queste non le conosciamo e quindi dobbiamo procedere sulla linea concordata. Se vi saranno problemi, il Governo realizzerà le modifiche necessarie.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Vi è comunque la garanzia che non vi è alcun aumento: qualsiasi meccanismo che venga inserito tiene presente i limiti da non valicare.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire dalle parole «lire 737 miliardi» *alle parole* «per il 1993» *con le seguenti:* «lire 1.500 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 200 miliardi per il 1991 e lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

6.1 MONTINARO, CISBANI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE

GIANOTTI. Signor Presidente, con riferimento al comma 2, noi proponiamo di aumentare gli stanziamenti da 737 miliardi di lire nel triennio a lire 1.500 miliardi, sempre nel triennio 1991-1993, di cui 200 miliardi nel 1991 e 650 miliardi rispettivamente nel 1992 e nel 1993.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a me fa piacere che il collega Gianotti giudichi esiguo l'intervento che è stato previsto, ma devo dire che è il massimo che possiamo permetterci in questo frangente. Pertanto, pur accogliendo lo spirito della sua proposta, non posso accogliere l'emendamento.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rammarica di non poter accogliere questo emendamento per motivi di copertura. Credo che l'emendamento non dovrebbe neanche essere ammesso alla votazione proprio perchè non ha copertura. Il senatore Gianotti dovrebbe presentare un emendamento di compensazione.

GIANOTTI. Lo presenteremo successivamente!

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Noi siamo però vincolati rispetto al parere espresso dalla Commissione bilancio. Per questo, con rammarico, dobbiamo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Devo comunque dichiarare improponibile l'emendamento in quanto privo della clausola di copertura finanziaria.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda l'articolo 6, vorrei nuovamente richiamare l'attenzione del Presidente, del relatore e della Commissione sui problemi relativi agli interventi previsti dalla legge n. 399 del 1987. Da ulteriori verifiche compiute dal Ministero risulta una situazione, per quanto concerne le domande presentate antecedentemente alla dichiarazione di chiusura dei termini, in parte esaminate e in parte no, che fa stimare in 200 miliardi di lire l'onere per la copertura. Ci troviamo ora in una situazione in cui obiettivamente si sono create delle legittime attese da parte degli operatori, perchè ogni anno le varie leggi

finanziarie hanno accantonato riserve per il sistema delle piccole imprese (al quale sia rivolgeva principalmente anche la legge n. 399) che non sono mai state utilizzate perchè non è mai intervenuta una legge di spesa. Il testo emanato dal Governo prevedeva il rifinanziamento della legge e un ramo del Parlamento, nel varare il provvedimento, ha inserito la previsione della copertura di tali finanziamenti. Mi rendo conto delle difficoltà che vi sono nell'amputare tali stanziamenti di una quota non irrilevante e quindi, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, la proposta che il Governo intende formulare e su cui sollecita un'adesione da parte della Commissione è quella di una distribuzione della cifra in misura tale che possano prevedersi 70 miliardi per il 1991 e 40 miliardi rispettivamente per il 1992 e per il 1993, in modo da dare un segnale agli operatori che attendono ancora una risposta da parte delle istituzioni.

Aggiungo la considerazione che, per il meccanismo della legge, le procedure di imputazione degli investimenti da parte degli operatori sono state influenzate dal carattere di questi benefici, con il ricorso al meccanismo dei *leasings,* che sono stati più onerosi per le piccole imprese.

Se questo contributo non dovesse arrivare, seppure con alcuni anni di ritardo, le aziende si troverebbero ad aver fatto un investimento nella legittima attesa di un contributo e ad avere scelto una strada di imputazione al bilancio piuttosto onerosa, subendo oggi un danno oltre la beffa.

Quindi, l'emendamento che presento tende a inserire, dopo il comma 4, il seguente comma:

«Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui al comma 2 nel limite di 80 miliardi nel 1991 e di 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

Se dovessimo prevedere per gli anni 1991, 1992 e 1993 rispettivamente il limite di 50, 75 e 75 miliardi di lire il Governo non si opporrebbe.

Voglio anche ricordare che per evidenti motivi il 1991 non sarà un anno in cui si utilizzeranno interamente questi finanziamenti. Con ciò, forniremo allo stesso settore produttivo un segnale di riconoscimento dei suoi diritti.

Per questi motivi, sollecito l'approvazione dell'emendamento da parte della Commissione.

MANCIA, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, mi dispiace ritrovarci di fronte ad un emendamento che il Governo presenta con tanta insistenza, dal momento che esso è stato oggetto di ampia discussione e di vasto confronto sia in sede di comitato ristretto, sia anche negli incontri che abbiamo avuto con i colleghi della Camera dei deputati.

Abbiamo più volte fatto presente che 1.500 miliardi per il triennio 1991-1993 sono ben poca cosa rispetto alle esigenze, al fabbisogno e alle

attese esistenti nel paese. Abbiamo discusso a fondo sulle novità che volevamo portare avanti. Tutte le associazioni e le categorie interessate attendono con entusiasmo l'approvazione della normativa al nostro esame.

Di ciò abbiamo discusso anche in passato allorquando abbiamo stabilito che l'entrata in vigore della normativa doveva verificarsi all'indomani della sua approvazione.

Comprendo che ogni volta possiamo trovarci di fronte a osservazioni che il Governo può legittimamente esternare, però chiedo all'onorevole Sottosegretario di accantonare questo problema per discuterlo più tranquillamente e considerarlo meglio alla fine dell'esame dell'articolato.

Infatti, se dovessi in questo momento esprimermi sull'emendamento del Governo sarei contrario proprio per tutto ciò che abbiamo già detto e per come ci siamo comportati. D'altronde, nelle tante consultazioni che abbiamo avuto con le varie associazioni e categorie non è affiorato nulla che giustifichi la presentazione di questo emendamento.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Veniva dato per scontato, in quanto già inserito nell'originario testo presentato dal Governo.

ALIVERTI. Con questo emendamento non introduciamo nessuna novità!

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Chiedo comunque al Presidente di accantonare la discussione di questo articolo.

MONTINARO. Signor Presidente, comprendo benissimo il senso dell'emendamento presentato dal Governo e anche il fatto che su tale materia vi siano delle legittime aspettative. Non soddisfare queste ultime sarebbe un errore; quindi, mi sorge un dubbio.

Noi abbiamo fissato un limite agli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo non accolte: 70 miliardi nel 1991 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Stabilire rispettivamente 50, 75 e 75 per il triennio è tutt'altra cosa, perchè in pratica si determina all'interno della legge un credito di imposta: se quest'ultimo deve rimanere al 70 per cento, di fatto il 30 per cento è già stato coperto!

In questo senso, licenziamo una normativa completamente diversa!

GIANOTTI. Signor Presidente, è opportuno accantonare la discussione di questo articolo, dal momento che la richiesta proviene anche da alcuni colleghi della Camera dei deputati, i quali avevano anche loro chiesto di aumentare la percentuale che andava in contributi rispetto a quella per il credito di imposta. La proposta avanzata «taglierebbe» invece dal 30 al 15 per cento la parte relativa ai contributi.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io sono favorevole alla richiesta di accantonare la

discussione di questo articolo avanzata dal relatore per poter approfondire la materia e acquisire una maggiore conoscenza dei «titoli di diritto» che possiedono i richiedenti, dal momento che non è sufficientemente chiara la norma concernente la chiusura dei termini di presentazione delle domande.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si potrebbe proporre di togliere 200 miliardi dal totale delle provvidenze previste e ripartite nella misura del 70 e dal 30 per cento a seconda delle tipologie agevolative e di applicare tali percentuali su 1.300 miliardi.

MONTINARO. In tal caso salterebbe completamente il carattere innovativo della normativa al nostro esame.

Abbiamo posto in essere questa operazione per innovare e fare in modo che la percentuale relativa al credito d'imposta corrisponda alla parte preponderante dello stanziamento.

Siamo passati dal 100 all'80, dall'80 al 70, e ora di fatto la percentuale viene ulteriormente diminuita; questo mi pare un po' troppo!

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Preciso che qui si tratta del finanziamento e non della parte relativa ai contributi; una sorta di coda per rifinanziare la vecchia legge.

Quindi, dal punto di vista logico, si parte da 1.300 miliardi, tenendo ferme le percentuali del 70 e del 30 per cento.

CITARISTI. Non so se la mia proposta può essere accettata sotto il profilo giuridico. Si potrebbe fare in modo che le domande giacenti, i cui titolari hanno acquisito una specie di diritto o almeno hanno la speranza di ottenere questo contributo, vengano considerate in via prioritaria secondo la percentuale stabilita in questa normativa e in via potenziale per l'accoglimento delle domande future.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è possibile per un motivo di carattere formale e procedurale: non c'è omogeneità tra le domande. Temo che metteremmo in piedi un unico meccanismo per comparare questioni diverse.

Ripeto che ci troviamo di fronte a soggetti che hanno comprato macchinari in presenza di una determinazione non chiara dei termini ultimi di presentazione delle domande. Per questo motivo essi hanno agito in buona fede, confermata dal fatto che gran parte delle domande sono in via di istruzione. Il Governo ha presentato una normativa per rifinanziare la legge n. 399 del 1987, ma tale normativa è stata rallentata dal lungo *iter* parlamentare. Ma ciò che imbarazza maggiormente è che non più tardi di due mesi fa un ramo del Parlamento ha approvato un provvedimento in cui veniva totalmente riconosciuto questo finanziamento di 200 miliardi.

Oggi, per quanto riguarda lo stesso settore, affermare che vengono erogati 1.500 miliardi, quando magari allo stesso operatore è stato negato l'accesso ad un finanziamento cui aveva diritto, previsto in una legge, è indice di scarsa sensibilità.

ALIVERTI. Signor Presidente, dichiaro di essere favorevole alla proposta avanzata dal relatore, tendente ad accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 6, e aggiungo qualche altra considerazione, seppur breve.

Innanzitutto, mi domando se è opportuno differire ulteriormente gli stanziamenti a favore della legge n. 399, o invece tentare di concentrarli nella fase di prima applicazione della nuova legge, allorquando non siamo ancora in condizione di erogarne i fondi.

Per cui ritengo opportuno invertire i termini della proposta del Governo, prevedendo nel primo anno gli stanziamenti maggiori che andrebbero a scalare negli anni successivi. Infatti, nel momento in cui sarà emesso il regolamento di attuazione della legge, decorreranno dei termini piuttosto lunghi e quindi l'opportunità ci suggerisce di applicare nella prima fase la vecchia legge.

In secondo luogo, vorrei fare presente che i due provvedimenti – il vecchio e il nuovo – si sovrappongono. Se leggiamo l'articolo 4 del disegno di legge che abbiamo poc'anzi approvato e lo confrontiamo con la citata legge n. 399, riscontriamo che i termini sono identici. C'è qualche completamento o integrazione, tuttavia la struttura resta quella introdotta con la legge n. 399. Ricordo che applicheremo la vecchia legge, perchè non chiediamo di ripresentare le domande a coloro che già lo avevano fatto entro i tempi fissati. Ricordo tra l'altro che questi termini di presentazione delle domande sono scaduti e ciò vuol dire che si va ad esaurimento.

Sono stati anche indicati i mezzi di erogazione ed è stato stabilito tassativamente il versamento di un contributo in conto capitale. C'è quindi un'indicazione precisa che non corrisponde alla metodologia introdotta con le nuove norme. Queste considerazioni ci spingono ad accelerare i tempi di rifinanziamento della legge n. 399. Sono quindi favorevole alla proposta del Sottosegretario, ma ritengo anche si debba rovesciare l'ordine degli stanziamenti che lo stesso rappresentante del Governo ha indicato.

GIANOTTI. È possibile sapere quante sono queste domande già presentate e se ne può conoscere la tipologia?

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le domande vertono essenzialmente sulla necessità di finanziamenti per l'acquisto di macchinari. Circa la quantità farò pervenire alla Commissione i dati esatti.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è che chi ha già ricevuto finanziamenti in base alla legge n. 399 non può adesso pretendere di cumularli con i nuovi fondi previsti.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo Stato ha approvato una legge e ha stabilito dei termini per la presentazione delle domande, dimostrandosi poco accorto nella valutazione dei tempi ravvicinati. I soggetti interessati hanno esercitato un loro diritto presentando queste domande.

MANCIA, *relatore alla commissione*. Se diamo la garanzia di un finanziamento non possiamo stabilire che coloro i quali hanno già ricevuto dei soldi quattro anni fa potranno usufruire anche della nuova legge. Sappiamo che in questo modo molte imprese verrebbero escluse dai benefici.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non si capisce perchè un'impresa già danneggiata dal ritardo nell'erogazione di finanziamenti previsti dalla legge debba essere penalizzata ancora. Quell'impresa ha aspettato quattro anni per ottenere quei fondi e quando finalmente li ha ottenuti si vorrebbe impedirle di godere dei benefici della nuova legge. In questo caso non si tratterebbe di cumulo dei finanziamenti. In origine c'è un diritto derivante da un errore dello Stato che ha sbagliato i suoi conti e ha pagato dopo quattro anni.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. La proposta del senatore Citaristi relativa alla non cumulabilità dei finanziamenti mi sembra la più seria. Se riconosciamo ad una impresa il diritto a certi fondi, non capisco perchè dobbiamo permetterle di usufruire di altri finanziamenti, dal momento che saremo costretti comunque ad escludere dai benefici un certo numero di imprese.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei esprimere un parere definitivo, dopo di che la Commissione è sovrana nel fare ciò che ritiene più opportuno così come a sua volta il Governo: ad esempio bloccare il provvedimento. Vi è una legge dello Stato che stabiliva che tutte le aziende con determinati requisiti, a fronte di determinati investimenti, che avessero presentato domanda entro una certa data, avevano diritto a certi contributi. Le aziende hanno seguito le indicazioni richieste e, fino ad un certo livello dell'elenco delle aziende che avevano fatto domanda, hanno ricevuto il contributo, mentre le altre aziende sono rimaste escluse. Noi ci troviamo ora in una situazione in cui si arriverebbe al paradosso per cui l'impresa che ha presentato domanda ed ha ricevuto tre anni fa i finanziamenti ai sensi della legge n. 399 oggi è liberissima di accedere ai nuovi finanziamenti; l'impresa successiva nell'ordine che non ha ricevuto tre anni fa il finanziamento della legge n. 399 lo riceve con quattro anni di ritardo ed inoltre, siccome già ha subito questo «regalino», non viene ammessa all'accesso ai nuovi finanziamenti! Questo mi sembrerebbe un imbrogliare le imprese!

BAIARDI. Non posso non essere d'accordo con il parere espresso dal Sottosegretario. Ci troviamo in presenza di una serie di aziende alle quali era stato detto che sarebbero state considerate tra «color che son sospesi» in attesa di questo provvedimento; per questo motivo, la legge n. 399 non era stata rifinanziata. Vorrei allora sapere, con riferimento a queste aziende, a quale entità economica bisogna fare riferimento.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si tratta di 200 miliardi, e questo è un dato certo. Io credo

che sarebbe sufficiente scrivere «entro il limite di ...», in modo che, se il Governo dovesse aver sbagliato le proprie valutazioni, se ne assumerà tutte le responsabilità.

PRESIDENTE. Vi potrebbero essere dei problemi nei confronti del parere espresso dalla 5ª Commissione.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. No, perchè si rimarrebbe comunque entro il limite dei 1.500 miliardi.

Il Governo su questo punto fa una questione di credibilità delle istituzioni, ed è talmente rigido su tale questione da ipotizzare eventualmente di chiedere il ritiro della sede deliberante alla Commissione. Non tener conto di quanto ho detto in precedenza secondo me vorrebbe dire il riconoscimento del fatto che non si è in grado di onorare impegni presi quattro anni fa. La colpa della mancata fermezza probabilmente è del sottoscritto, il quale non era convinto che si trattasse di diritti acquisiti e credeva che si trattasse soltanto di una serie di domande presentate da parte di un certo numero di imprese. Si tratta invece di domande presentate entro i termini previsti da una legge dello Stato e in osservanza di tutti i requisiti dalla stessa previsti. Questo provvedimento comunque «sta stretto» limitandosi ad integrare un analogo provvedimento precedente con il quale non sono stati onorati gli impegni assunti. Io vi chiedo se è questo il modo di rispondere alle attese del paese. Ritengo inoltre che rispetto al discorso delle quote del 70 e del 30 per cento tale emendamento non modificherebbe assolutamente nulla, perchè il discorso è su un altro piano.

ALIVERTI. In relazione alle osservazioni e alle valutazioni testè evidenziate dal Sottosegretario, intendo presentare un emendamento che risolva i problemi in questione. Ne do lettura:

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 43 nel limite di 70 miliardi nel 1991 e di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, in quote proporzionali alle somme conferite per gli interventi previsti dagli articoli richiamati nel predetto comma».

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ogni volta che andiamo a ratificare ciò che abbiamo discusso per vari mesi ci vengono sempre riportate le preoccupazioni espresse dalla competente Commissione della Camera dei deputati che ha approvato questo disegno di legge.

Abbiamo sempre agito in modo estremamente serio e corretto e abbiamo accolto tutte le osservazioni e le preoccupazioni che man

mano venivano esternate dall'altro ramo del Parlamento. Ora siamo favorevoli anche a prendere in considerazione quei 150 miliardi di lire che giustamente il Governo ci propone. Dal momento che vi è una mia proposta concernente l'80 e il 20 per cento – di ciò stiamo ancora discutendo perchè nessuno ha finora avanzato un emendamento di diversa natura –, propongo di accogliere la richiesta dei 150 miliardi avanzata dal Governo, ma nel contempo di passare dall'80 al 75 e dal 20 al 25 per cento.

MONTINARO. Signor Presidente, vorrei semplicemente far notare che questa Commissione si sta dimostrando flessibile e capace di trovare soluzioni e mediazioni intelligenti. Però, di tanto in tanto il Governo si presenta con una proposta nuova che sposta gli equilibri faticosamente raggiunti nella precedente seduta. Ciò non mi pare corretto.

Infatti, la proposta dei 200 miliardi che oggi stiamo esaminando poteva essere avanzata nel momento in cui abbiamo discusso in maniera informale.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È stato fatto.

MONTINARO. A me pare invece che solo oggi tale questione sia venuta a galla in modo chiaro e dirompente.

Abbiamo già trovato una soluzione che salvaguarda i giusti interessi degli operatori, per cui non bisogna stravolgere il senso della normativa al nostro esame. Comunque, mi pare importante il fatto che questa Commissione abbia già mostrato una certa flessibilità.

GIANOTTI. Signor Presidente, la Commissione aveva già manifestato in una discussione informale la sua opinione contraria. La questione è stata riproposta in maniera drammatica, perchè il sottosegretario Bastianini ha detto che nel caso in cui non fosse stata presa in considerazione una sua proposta il Governo avrebbe potuto revocare la sua disponibilità alla sede deliberante.

Ne abbiamo preso atto e credo che si possa dire che, almeno per quanto ci riguarda, non l'abbiamo fatto per far contento il Governo, ma perchè ci rendiamo conto che si tratta di un problema vero. Infatti, le imprese hanno presentato a suo tempo 3.800 domande tuttora giacenti e quindi nutrono aspettative a tal riguardo. Bisogna però considerare che rispetto all'originario impianto della normativa al nostro esame, che prevedeva dapprima uno stanziamento del 20 per cento a favore dei contributi e dell'80 per cento a favore del credito d'imposta, in seguito a colloqui avuti con i colleghi della Camera dei deputati si è passati al 70 e al 30 per cento. Quindi, anche il Governo deve tener conto di un certo riequilibrio, altrimenti il Parlamento si troverà di fronte – signor Sottosegretario, uso una parola senza però darle un significato ridondante – ad un *diktat*: prendere o lasciare!

Naturalmente, la maggioranza farà ciò che ritiene più giusto, ma per quanto ci riguarda non avalleremo questa impostazione, perchè non si avrà più una discussione ma solamente un «prendere o lasciare».

Pregherei il rappresentante del Governo di tener presente questo spirito che, a mio parere, accomuna l'intera Commissione.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, per una doverosa conoscenza della Commissione vorrei innanzitutto tracciare il quadro della situazione relativa alla legge n. 399 del 1987.

Il Governo non pone questioni di principio su materie di questo genere, ma avanza soltanto la preoccupazione che non si giunga all'approvazione del disegno di legge n. 2740 prima dell'inizio delle ferie estive.

Inoltre, ritiene che la soluzione di un problema – con una sensibilità, di cui ho preso atto, da parte di tutti i presenti in Commissione e del relatore – non può avvenire discutendo contemporaneamente un'altra questione, perchè ciò sarebbe contraddittorio rispetto agli scopi che ci siamo proposti.

Il Governo ritiene che la differenza sia tale da rendere preferibile il mantenimento del 70 e del 30 per cento sulla quota residua, una volta diminuita di quei famosi 150 miliardi di lire.

Quindi, vorrei pregare il relatore e tutti gli altri colleghi di farsi carico di questi aspetti di opportunità a fronte di una differenza di entità non rilevante.

Se il meccanismo dei crediti d'imposta, che è stato ampiamente appoggiato dal Governo, ma in particolare dal ministro Bodrato, non si sarà perso per strada, vi potrà essere un grande sviluppo futuro. Non sono certo una sessantina di miliardi che vengono spostati da un canale all'altro a compromettere l'equilibrio di questa legge, perchè essa si caratterizza come la prima di settore che punta su una certa risposta.

Se però bisogna mantenere un equilibrio e risolvere una partita passata, prego la Commissione di non far correre a tale normativa il rischio di non essere approvata in tempi brevi. Comunque la Commissione è sovrana nelle sue decisioni.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il rappresentante del Governo per le osservazioni che ha poc'anzi svolto; voglio far presente che fin dall'inizio abbiamo operato, come Commissione, per cercare di approvare prima dell'inizio delle ferie estive un testo normativo finalmente a favore della piccola impresa.

Ribadisco la mia proposta del 75 e del 25 per cento che credo verrà presa in considerazione allorquando esamineremo gli articoli 11 e 12.

ALIVERTI. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 da me presentato è volto a rifinanziare gli interventi di cui alla legge n. 399 del 1987, proprio entro il limite di 150 miliardi di lire; però, stiamo perdendo tempo per 40 miliardi!

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Si tratta soltanto di volontà politica! Senatore Aliverti, la ringrazio per questa sua osservazione: proprio perchè la differenza ammonta a 40 miliardi si tratta di un segnale politico dopo tre mesi di intenso lavoro.

Credo comunque che possiamo benissimo andare avanti su questa proposta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 6.2 dovrà essere inviato alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione formale.

In tutto il Parlamento, ma nel Senato in particolare, non vi è una Commissione al di sopra delle altre. Una volta che la Commissione bilancio ha espresso il suo parere sull'intera cifra di spesa, non vi è una sua competenza per quanto riguarda la ripartizione della spesa stessa per ciascun anno del triennio!

Contesto pertanto questa procedura e la conseguente necessità di rinviare gli emendamenti alla Commissione bilancio per l'espressione del parere. Siamo al di fuori non solo del Regolamento, ma anche della prassi normale.

PRESIDENTE. Una circolare del 16 aprile 1991 fa obbligo alle Commissioni di trasmettere tutti gli emendamenti che comportino variazioni di spesa alla Commissione bilancio, anche se si tratta di differenti ubicazioni della spesa stessa. Tale circolare stabilisce che gli emendamenti che implicano maggiori spese o diminuzioni di entrate o siano comunque relativi alla copertura finanziaria non possono essere votati senza il preventivo parere della Commissione bilancio.

GIANOTTI. Anche alla luce di quel testo non mi sembra che siamo in obbligo di trasmettere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ho chiesto il parere autentico sul documento al Presidente della 5ª Commissione, il quale invece ha ribadito l'esistenza di questo obbligo e ha richiesto l'invio degli emendamenti.

GIANOTTI. Mi inchino alla scienza del presidente Andreatta, però le Commissioni di questo ramo del Parlamento hanno competenze differenti. La Commissione bilancio si occupa delle voci di spesa e, una volta che un provvedimento è stato sottoposto al suo esame preventivo, anche in presenza di variazioni interne che non comportano modifiche più generali non credo sia necessario trasmettere di nuovo le norme in discussione alla suddetta Commissione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, ma nell'ottica di evitare problemi al prosieguo del disegno di legge il presidente Andreatta mi ha chiesto di esaminare gli emendamenti e mi ha assicurato che avrebbe espresso al più presto il suo parere.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Tuttavia non bisogna creare un precedente, altrimenti ogni volta che stabiliremo una diversa distribuzione delle cifre all'interno di un provvedimento senza toccare però il tetto della spesa dovremo ritrasmettere gli emendamenti alla Commissione bilancio.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In questo modo diventa un controllo nel merito.

PRESIDENTE. In effetti si ha l'impressione di un controllo nel merito persino della legge n. 399.

ALIVERTI. Al contrario ritengo che il presidente Andreatta abbia ragione. La Commissione bilancio non ha espresso il parere sul testo approvato dalla Camera, ma su quello elaborato dal comitato ristretto. È evidente che siamo di fronte ad un cambiamento di destinazione della spesa e allora il parere della Commissione bilancio è necessario.

MANCIA, *relatore alla Commissione.* Comunque un accordo è stato trovato e credo si possa andare avanti nel nostro lavoro prendendo come base la cifra di 150 milioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni, dispongo l'invio dell'emendamento 6.2 alla Commissione bilancio. Conseguentemente accantoniamo l'esame dell'articolo 6.

Do lettura dell'articolo 7, integrato con la limitazione temporale al triennio 1991-1993, in conformità alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio:

Art. 7.

(*Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali*)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Dobbiamo accantonare l'articolo 8 perchè connesso all'articolo 6.

Do lettura dell'articolo 9, integrato con la limitazione temporale al triennio 1991-1993:

Art. 9.

(*Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio*)

1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del relatore.

Ne do lettura:

Al comma 1, le parole «ed esistenti alla data del 31 dicembre» *sono sostituite con le seguenti*: «e risultanti dal relativo bilancio».

9.1

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Sempre a causa della connessione con l'articolo 6 dobbiamo accantonare gli articoli 10, 11, 12 e 13.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(*Agevolazioni per la diffusione commerciale*)

1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e

integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre a causa della connessione con l'articolo 6 debbono essere accantonati anche gli articoli 15 e 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

CAPO IV

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE

Art. 17.

(Soggetti beneficiari)

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole

imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono usufruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonchè i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa le imprese associate devono essere società cooperative legalmente costituite.

4. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 2, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole: «di servizi» *aggiungere le seguenti:* «costituite anche in forma cooperativa».

17.1 GIANOTTI

Sopprimere il comma 3.

17.2 VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa, che rientrano nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, restano fermi i limiti e le condizioni soggettive di partecipazione ivi stabiliti».

17.3 VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Al comma 3, dopo la parola «cooperative» *aggiungere le seguenti:* «iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione e in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni».

17.4 GIANOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Le agevolazioni di cui agli articoli 20 e 24 sono concesse altresì a società per azioni aventi come scopo statutario la prestazione di

servizi alle piccole imprese, per la realizzazione di programmi relativi alle attività di cui all'articolo 19 e all'articolo 27, comma 7.

4-*ter*. Le società per azioni di cui al comma 4-*bis* devono essere costituite da almeno dieci soci, ciascuno dei quali non può detenere più del 20 per cento del capitale sociale. Il capitale sociale deve essere sottoscritto per almeno l'80 per cento da piccole e medie imprese industriali e da imprese artigiane di produzione così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge».

17.5 IL RELATORE

GIANOTTI. Con l'emendamento da me presentato in pratica si propone di recuperare quanto previsto dall'articolo 7 del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Avevamo concordato che, per quanto riguarda i consorzi, avremmo accettato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

GIANOTTI. Signor Presidente, per quanto concerne i consorzi e le società consortili costituiti in forma cooperativa si prevede che le imprese associate devono essere società cooperative. Con l'emendamento proponiamo che queste debbano essere iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione e in possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

VETTORI. Signor Presidente, con l'emendamento 17.2 si propone di sopprimere il comma 3. Se si legge il comma in cui sono previsti in forma molto larga, con la partecipazione addirittura degli enti pubblici, tali consorzi, non si capisce perchè si debba tenere in piedi un consorzio avente per soci soltanto delle cooperative.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare una considerazione generale sugli emendamenti che sono stati presentati, chiedendo ai colleghi un attimo di attenzione. Sul tema dei consorzi, dopo un'ampia discussione anche con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento avevamo individuato la soluzione di recepire il testo approvato dalla Camera. Se invece cominciamo ad approvare emendamenti sulla questione dei consorzi mi viene la preoccupazione che poi i vari Gruppi cominceranno a presentare svariate iniziative e proposte. Io chiederei allora di rinunciare agli emendamenti che possono essere presentati, proprio nell'ottica di una collaborazione con i colleghi della Camera. Infatti, entrare nel merito dei vari consorzi vuol dire sapere come si comincia ma non come si finisce.

ALIVERTI. Ritengo opportuno accogliere senz'altro l'invito testè fatto dal relatore circa l'impostazione generale che avevamo scelto nel recepire questa parte relativa ai consorzi, anche se gli emendamenti presentati sono esclusivamente di natura tecnico-formale.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. La soppressione del comma 3 non mi sembra soltanto un aspetto formale!

ALIVERTI. Essa ha il fine di evitare che vi siano nella legge delle contraddizioni e quindi delle difficoltà applicative. Nel comma 1 infatti si recita: «I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi... sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24». Si afferma in pratica il principio che è possibile costituire consorzi anche in forma cooperativa, ma non esclusivamente tra le cooperative, bensì anche tra le piccole imprese.

Al comma 3 poi si dice: «Per i consorzi costituiti in forma cooperativa le imprese associate devono essere società cooperative legalmente costituite». Vi è quindi un'evidente contraddizione tra quanto detto dal comma 1 e quanto previsto dal comma 3; tanto è vero che sulla scorta di quanto prima proponeva anche il collega Gianotti, ma rimanendo nell'ambito delle leggi preesistenti, noi nel nostro emendamento facciamo un chiaro riferimento alla legge n. 127 del 1971, che è l'ultimo in ordine di tempo sulla cooperazione e che ha introdotto nuovi parametri rispetto alla legge n. 1577 citata dal senatore Gianotti. Con la legge n. 127 vengono superati alcuni parametri che qui vengono riferiti in generale alle piccole imprese. Noi vogliamo far riferimento al capitale sociale sottoscritto, cioè alle quote minime che possono essere possedute dalle singole cooperative.

Comunque siamo principalmente per la soppressione di questo comma 3, perchè in palese e netta contraddizione con il comma 1. Gli emendamenti presentati (ve ne è un altro che illustrerò successivamente e che riguarda i fondi di garanzia) sono tali da non mettere in discussione quanto approvato dalla Camera dei deputati. Per le difficoltà interpretative noi vogliamo contribuire anche a risolvere problemi che sono di natura formale.

VETTORI. Vorrei illustrare l'emendamento 17.2, che mi vede primo firmatario e invitare i colleghi a leggerlo attentamente, perchè, se il comma 3 non viene soppresso sarà necessario stabilire il tipo di struttura che dovranno avere questi consorzi.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Insisto nel mio invito a ritirare l'emendamento. Abbiamo ascoltato il parere delle varie associazioni e delle cooperative. Non mi sembra perciò che questo comma 3 abbia natura meramente formale. Al contrario, lo ritengo un punto sostanziale del provvedimento; infatti, questo obbligo relativo a società cooperative legalmente istituite mi sembra costituisca un indirizzo preciso.

ALIVERTI. Ma vi è contraddizione con il primo comma.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Ricordo ancora una volta che abbiamo avuto delle consultazioni in merito con i soggetti interessati.

FIOCCHI. Confermo le perplessità in ordine a questo terzo comma, che effettivamente pone degli interrogativi. Sono favorevole alla

sua soppressione, che non intaccherebbe le priorità fissate dall'articolo 17.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al relatore che anche i rappresentanti delle cooperative si sono dichiarato contrari a questo comma che introduce un requisito obbligatorio.

MANCIA, *relatore alla Commissione.* In questo caso mi sarei sbagliato. A me sembrava di ricordare il contrario.

GIANOTTI. Mi rendo conto che il comma 3 può risultare contraddittorio rispetto al testo del primo comma. Credo che questa norma sia stata introdotta in maniera imperfetta per sottolineare che tra le imprese che possono partecipare a consorzi e società consortili ci possono anche essere delle società cooperative. Invece, in base al terzo comma, ai consorzi costituiti in forma cooperativa potrebbero aderire soltanto delle cooperative legalmente costituite. In realtà, credo si volesse intendere quel che ho esplicitato prima.

Si potrebbe allora introdurre nel primo comma l'espressione «anche imprese cooperative», che andrebbe inserita dopo le parole «fra piccole imprese industriali».

MANCIA, *relatore alla Commissione.* A questo proposito potrei presentare un mio emendamento per permettere di introdurre le parole indicate dal senatore Gianotti.

GIANOTTI. Vorrei correggermi, perchè forse sarebbe meglio introdurre quella espressione dopo le parole «imprese commerciali e di servizi».

ALIVERTI. Ricordo che al comma 4 si fa riferimento a piccole imprese industriali con non più di 300 dipendenti. Questo nuovo limite supera quello fissato nel primo articolo, con il quale stabiliamo che la piccola impresa è quella che non ha più di 200 dipendenti.

GIANOTTI. In effetti non possiamo stabilire parametri diversi.

FIOCCHI. Dobbiamo esaminare un caso concreto. Se ad un consorzio partecipano piccole imprese con meno di 200 dipendenti il problema non esiste. Ma se vi fosse anche qualche impresa che superi il suddetto limite questo consorzio dovrebbe ugualmente godere dei benefici della legge.

Io vi ripeto che se introduciamo il limite di 200 allora dobbiamo sopprimere il comma. Lo spirito di questa disposizione è chiaro, per cui non possiamo far finta di nulla.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.1.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

FIOCCHI. Signor Presidente, tento di spiegare ancora la *ratio* di questo comma 3. Se stabiliamo il limite di 200 dipendenti non vedo perchè dobbiamo mantenere ancora in piedi il comma 3. Esso ha una sua validità perchè, introducendo la data del 30 giugno 1990 antecedente l'approvazione di tale provvedimento, nel caso esistessero consorzi nei quali rientrasse anche qualche azienda con 300 dipendenti e con un limite del capitale investito indicato nell'articolo 2 in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate, essi potrebbero accedere a determinati benefici.

Non sto affermando di essere contrario o favorevole all'emendamento, ma a mio avviso se stabiliamo di introdurre il limite di 200 dipendenti è meglio sopprimere il comma 3.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per solidarietà con i colleghi della Camera dei deputati invito il senatore Gianotti a ritirare l'emendamento 17.4.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati.

GIANOTTI. Signor Presidente, all'interno dei tribunali, sulla parete alle spalle del Presidente, c'è scritto: «La legge è uguale per tutti». Pertanto, quando viene posta in essere una norma valida soltanto per una cerchia ristretta di persone, è preferibile abolirla per rendere la legge uguale per tutti.

Per questo motivo non ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamentoo 17.2, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori.

È approvato.

Conseguentemente, gli emendamento 17.3 e 17.4 sono preclusi.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 18.

(*Composizione dei consorzi e delle società consortili*)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

È approvato.

Art. 19.

(*Oggetto dell'attività*)

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:

a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;

b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonchè l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

È approvato.

Art. 20.

(*Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi*)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

20.1 VETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie e di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

20.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI

VETTORI. Signor Presidente, propongo di accantonare l'esame degli articoli 20, 22 e 23 connessi con l'emendamento che presenterò anche all'articolo 24.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

Art. 21.

(*Accesso ai contributi*)

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *g)*, sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le Regioni, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui al comma 6, dell'articolo 22, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le Regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 22, sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, al sensi dell'articolo 24, o alla Regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 22.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, primo rigo, sostituire la parola «trenta» *con la parola* «sessanta».

21.1 IL RELATORE

MANCIA, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GIANOTTI. Signor Presidente, prima che la Commissione proceda ad approvare l'articolo 21, vorrei avere un chiarimento. Il comma 8 dell'articolo 21 recita: «I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consozi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accogliemento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla Regione competente per territorio ai sensi del presente articolo entro sessanta giorni dall'emandazione dal decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 22».

Questo vuol dire che vi sono altri soggetti che hanno già presentato domanda i quali hanno priorità oltre a quelli di cui alla legge n. 399?

ALIVERTI. La legge n. 240 è quella relativa ai consorzi, *export* e *import*, che fungono da collegamento con le varie piccole imprese; per cui è evidente che tale legge, essendo tuttora in vigore e operante, ed

essendo regolarmente finanziata, non dispone di molti finanziamenti, ma li ha per chi ha presentato queste domande, che possono essere riconvertite secondo la nuova legge.

GIANOTTI. Però hanno carattere di priorità!

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si tratta di soggetti che hanno già presentato domanda!

GIANOTTI. Io non vorrei che la nuova legge venisse fatta per le persone che hanno già presentato domanda, dando così soddisfazione al passato, perchè allora verrebbe da chiedersi per il futuro da quale quota percentuale si effettuerà il prelievo. È questa una cosa che vorrei chiedere al rappresentante del Governo. Si tratta ancora di contributi: l'agevolazione è in termini di contributi in conto capitale. È così?

ALIVERTI. Esatto.

GIANOTTI. Quindi si riduce ancora di più la quota del 25 per cento.

ALIVERTI. Qui si tratta di un altro capitolo.

GIANOTTI. Però si attinge agli stessi fondi.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ovviamente, siamo sempre nell'ambito dei 1.514 miliardi.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Si tratta però di una piccolissima parte.

GIANOTTI. Voi dite che è una piccola parte ma io non conosco la quota percentuale. Occorre considerare che la priorità di cui si parla è in riferimento all'applicazione di questa legge e non della legge n. 240.

ALIVERTI. Vorrei citare l'articolo 10 della legge n. 240:

«L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Ai consorzi e alle società consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo può essere accordata dall'Istituto centrale per il crediio a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare».

Siccome ci si riferisce espressamente all'articolo 10, vi è un intervento di abbattimento degli interessi.

GIANOTTI. Che fanno però riferimento a questo fondo!

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Occorre anche considerare l'integrazione successivamente prevista dal comma 1 dell'articolo 23.

FIOCCHI. Io vorrei chiedere un chiarimento relativo al comma 5 dell'articolo in esame, il quale recita: «Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato». Cosa succede però quando il presentatore della richiesta viene a conoscenza del fatto che la regione è inadempiente? E quando scatta questo meccanismo, in modo da evitare doppie pratiche che aumentano la confusione burocratica?

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La domanda viene inviata al Ministero e alla regione: se la regione non compie gli atti necessari, è competente il Ministero. Tutto ciò è contenuto nel comma 1. Se poi la regione non provvede entro 60 giorni, è previsto il potere sostitutivo da parte del Ministero.

GIANOTTI. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva un ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito all'istruttoria delle pratiche in ogni caso. Noi invece, nel testo approvato finora, abbiamo trasferito questa attività al Mediocredito centrale, mentre in questo articolo ricompare l'attribuzione al Ministero. Vorrei capirne di più.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Gianotti, a mio avviso una volta scelta una linea, poi si può anche valutarla criticamente.

In questo caso, il potere del Ministero è sostitutivo di un compito che debbono svolgere le regioni e dei compiti di cui all'articolo 3. È stato stabilito un determinato periodo di tempo per vagliare le domande, dopo di che i casi sono due: o le domande restano inevase, oppure qualcuno deve porvi rimedio. Poichè si tratta di atti che non hanno carattere istruttorio sulle singole pratiche, bensì istruttorio-programmatorio, mi auguro che le regioni svolgano i loro compiti.

ALIVERTI. Senatore Gianotti, abbiamo precisato che per Mediocredito centrale si tratta delle pratiche di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

Invece, per quanto riguarda i consorzi, anche per rientrare nei compiti istituzionali prevalentemente attribuiti alle regioni, opportunamente la Camera dei deputati ha stabilito questa procedura.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Se entro i 60 giorni le regioni non adempiono a tutti i loro compiti, vi deve pur essere qualcuno che le sostituisca!

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per la prima volta una norma attribuisce alle regioni compiti sostanziali in un settore importante.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Gli articoli 22 e 23 sono già stati precedentemente accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:

Art. 24.

(*Finanziamenti agevolati*)

1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

24.1 VETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2958/88».

24.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Al comma 2, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «e alle connesse decizioni della Comunità economica europea».

24.3 VETTORI

Al comma 2, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2958/88».

24.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

VETTORI. Signor Presidente, con riferimento all'allegato al Regolamento CEE n. 2058/88 del Consiglio, debbo far presente che successivamente è seguita una decisione e ne sono state annunciate altre due dalla Commissione delle Comunità europee. Queste comportano una rispondenza ai punti 1) e 2) del Regolamento anche per la parte territoriale di rimedio al degrado industriale e al declino di determinate zone.

Debbo dire che non ho sottomano l'elenco aggiornato dei comuni in cui l'Italia deve obbligatoriamente applicare questo tipo di valutazioni, comunque noto che esiste anche un altro emendamento che si richiama alla tematica che sto cercando di illustrare. Chiarisco che, mentre per la legislazione italiana esiste il Mezzogiorno, che è formato da nove regioni di cui una parzialmente compresa, per la Comunità economica europea non è così. Infatti, limitatamente ai punti 1) e 2) del Regolamento, riguardanti l'industrializzazione e il recupero dal declino di zone già industrializzate, e quindi con notevoli problemi di ordine economico e sociale, esiste una decisione ed un'altra è già stata preannunciata.

Quindi, penso che sia logico fare un omaggio alla CEE, dando questa spiegazione di carattere - se volete - estensivo delle zone svantaggiate del Mezzogiorno, ma sostanzialmente in linea con quanto è stato esaminato dapprima con il Regolamento CEE e successivamente con una decisione della Commissione delle Comunità europee che risale al 1989.

ANDREINI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato è identico a quello presentato dal collega Vettori, ma è più «discorsivo» e si riferisce ai «comuni colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88». Va tenuto presente che in questo elenco vi sono circa 200 comuni dell'Italia centro-settentrionale. Da questo punto di vista credo che, poichè nell'allegato vengono indicate le regioni meridionali, non si possa non riconoscere questo diritto anche agli altri comuni.

Aggiungo che tale correzione deve essere attuata ovunque si faccia riferimento all'allegato. Quindi, per quanto riguarda l'articolo 24, anche nel comma 2. Ritengo che il mio emendamento sia più esplicito.

VETTORI. Signor Presidente, credo si possa prevedere un unico emendamento. Siccome effettivamente il testo dell'emendamento illustrato dal senatore Andreini è più esplicito, posso tranquillamente ritirare il mio emendamento e aderire a quello del senatore Andreini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori, da apportare al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Propongo di accantonare anche gli articoli 25 e 27 perchè connessi con un emendamento presentato ad un successivo articolo.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura:

Art. 26.

(*Garanzia integrativa*)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificati dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

«La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richieste dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:

«La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dalla presente legge.

4. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle

procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

A tale articolo sono stati presentati dal senatore Aliverti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese».

26.1 ALIVERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.2 ALIVERTI

ALIVERTI. Signor Presidente, qui si tratta di un fatto formale e di un fatto sostanziale.

Con il comma 2 è stato modificato il fondo di garanzia istituito con la legge n. 517 del 1975, concernente le agevolazioni per il commercio. Questo fondo di garanzia viene esteso anche ai consorzi e alle piccole imprese. Di conseguenza, questo fondo, destinato inizialmente ed esclusivamente alle imprese commerciali, viene esteso anche alle imprese industriali.

Pertanto, gli emendamenti da me presentati tendono a creare la reciprocità. Infatti, nel momento in cui si afferma che tutto ciò vale per le piccole industrie, si deve anche dire per il principio di reciprocità che il fondo di cui alla legge n. 675, che vale per le piccole industrie, si estende anche al credito del commercio, quindi alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettive fidi.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di accantonare l'articolo 26.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

L'articolo 27 è già stato precedentemente accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Ne do lettura:

Art. 28.

(*Revoca delle agevolazioni*)

1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

È approvato

CAPO VI.

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 29.

(*Consorzi di garanzia collettiva fidi*)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di

trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

È approvato

Art. 30.

(*Ammissione alle agevolazioni statali*)

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo, se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

2. Alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 18 e, se costituiti in forma cooperativa, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 17.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

30.1 VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le cooperative, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 29 che rientrano nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, restano fermi i limiti e le condizioni soggettive di partecipazione ivi stabilite».

30.2 VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

VETTORI. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 30 prevede l'applicazione di disposizioni contenute in alcune parti degli articoli 17 e 18 che sono state soppresse. Si tratta semplicemente di un emendamento tecnico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori.

È approvato

L'emendamento 30.2 è di conseguenza precluso.

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:

Art. 31.

(*Modalità dell'intervento statale*)

1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subìte nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. Ciascuna cooperativa o consorzio o società consortile è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorchè le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine nel caso di finanziamenti a piccole imprese, industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «e alle connesse decizioni della Comunità economica europea».

31.1 VETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2958/88».

31.2 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI, VETTORI

Come accaduto in precedenza il senatore Vettori aderisce all'emendamento 31.2.

Metto ai voti l'emendamento 31.2.

È approvato

Propongo di accantonare l'approvazione finale di tale articolo.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo di rinviare l'esame degli articoli 32, 33 e 34 perchè correlati ad altro articolo precedentemente accantonato.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Ne do lettura:

CAPO VI

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

Art. 35.

(*Stazioni sperimentali per l'industria*)

1. Al fine di potenziare e riordinare le strutture di supporto alle industrie, nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato di coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali, di cui fanno parte i presidenti delle stazioni sperimentali e i rappresentanti delle categorie industriali interessate.

3. L'estensione del campo di attività delle stazioni sperimentali esistenti deve avvenire in armonia con le competenze di altri enti ed istituti svolgenti attività similari.

4. A modifica dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, le stazioni sperimentali per l'industria sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e sulle stesse è esercitato il controllo della Corte dei conti secondo le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'industria sono stabilite le modalità per l'attuazione della vigilanza, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

5. Le stazioni sperimentali possono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assumere personale tecnico e di ricerca con contratti a termine, della durata massima di cinque anni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, nell'ambito delle proprie competenze, delle stazioni sperimentali per la definizione delle normative tecniche relative ai prodotti industriali e delle normative in materia di tutela ambientale, nonchè per l'informazione alle imprese. Le stazioni sperimentali per l'industria possono effettuare le certificazioni di rispondenza alle normative tecniche nazionali e comunitarie.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa alle spese per gli investimenti e per l'attività delle stazioni sperimentali con contributi annuali, il cui importo massimo è determinato nella legge finanziaria a decorrere dal 1993 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. In sede di prima applicazione del comma 6, l'ammontare complessivo di tale contributo è fissato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto alla determinazione dei criteri di ripartizione del contributo medesimo. All'onere complessivo, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di 15 miliardi è pertanto versata per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

35.1 CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di procedere ad un riordino delle attività svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria e allo scopo di effettuare una

valutazione organica circa lo loro funzionalità dall'apparato produttivo, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'università, si provvede a definire la sussistenza, le funzioni e l'eventuale istituzione di nuove stazioni sperimentali per l'industria.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito e regolamentato presso il Ministero dell'industria un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri dei settori industriali più rappresentativi della produzione nazionale oltre che da due membri designati dalle stazioni sperimentali, al fine di formulare al Ministro un rapporto sullo stato di funzionalità degli enti esistenti e sulle eventuali necessità di istituzioni di nuovi organismi»

35.2 ALIVERTI

ALIVERTI. Signor Presidente, sul Capo VI relativo alle stazioni sperimentali per l'industria, di cui si propone una riconsiderazione generale e una riformulazione anche delle relative norme, credo debba essere fatta qualche riflessione, innanzitutto perchè non siamo mai riusciti finora ad affrontare questo tema, e i relativi disegni di legge, anche presentati dal Governo, risalgono ormai agli anni '70. Ricordo ad esempio un disegno di legge governativo del 1973 cui non ha fatto seguito alcun altro provvedimento. Era quindi una materia considerata probabilmente di secondaria importanza, e comunque non tale da indurre ad una riflessione generale dei relativi istituti.

Abbiamo allora cercato di introdurre delle riflessioni nel momento in cui sono state avanzate alla Commissione le proposte per la nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione, ma anche in quelle occasioni abbiamo avuto grosse difficoltà di raccordo perchè o le documentazioni erano incomplete, o erano in ritardo, o erano non aggiornate: fatto sta che anche alcune considerazioni fatte in occasione di questi rinnovi hanno portato a seri interrogativi sulla loro funzionalità, sulla loro efficienza e quindi sulla loro sussistenza come funzionali all'industria.

L'istituzione di queste stazioni sperimentali si perde nei tempi. In Italia ne esistono 8 e non tutte, credo, svolgono le loro funzioni con quella capacità e soprattutto con quella puntualità e con quell'aggiornamento che sarebbero necessari. Si è tentato in passato di contrassegnare in qualche modo la funzione svolta da queste stazioni, ma quasi sempre si è incappati in difficoltà di ordine finanziario, per cui queste hanno «tirato avanti» senza infamia e senza lode, non avendo però ormai più precisi compiti istituzionali e soprattutto non svolgendo funzioni di generale e pubblico interesse o comunque tali da giustificare l'intervento finanziario dello Stato.

Mi sembra di dover convenire con il Ministro sulla necessità di una riconsiderazione generale di queste stazioni sperimentali. Se non che, lo stesso Ministero non sembra avere le idee molto chiare, sia sul mantenimento delle stesse, sia sulla istituzione di nuove stazioni, che

non dovrebbe avvenire per iniziativa del Governo, e quindi del Ministero, ma attraverso la diretta espressione del mondo produttivo.

Il Ministero, nell'intento lodevole di venir incontro anche a queste esigenze, oltre a dover predisporre il riordino generale di tutta la materia, e quindi di tutte le stazioni sperimentali, attraverso una serie di decreti come previsto dal comma 1 dell'articolo 35, dovrebbe anche disporre la costituzione di un comitato di coordinamento presso il Ministero stesso, composto dai soli presidenti delle stazioni sperimentali esistenti. Tale comitato evidentemente non può svolgere quelle funzioni di riordino, di revisione generale e quindi di organicità da conferire al funzionamento delle stazioni. Ed allora, anche in considerazione del fatto che il Ministero si è assunto l'onere, attraverso questo disegno di legge, di fissare dei contributi annui che dovrebbero essere stabiliti dalla legge finanziaria (ma che invece la Commissione bilancio non ha poi approvato) si dovrebbero profondamente rivedere i criteri in forza dei quali si giustificherebbe l'interesse pubblico. Il Ministero avrebbe in sostanza l'intenzione di attribuire alcune sovvenzioni, cioè finanziamenti annuali; se ciò fosse accolto, in linea di principio, occorrerebbe precisare che le stesse sono subordinate alla dichiarazione di funzionalità, di efficienza e, soprattutto, di indispensabilità per i settori cui sono destinati.

Mi sono allora permesso di proporre una riscrittura dei primi tre commi dell'articolo 35 nel senso di dare una maggiore finalizzazione agli scopi proposti e nel contempo anche di eliminare la tentazione di mantenere le stazioni sperimentali esistenti attraverso la costituzione di un comitato composto esclusivamente dai rappresentati delle stesse stazioni sperimentali. Con il comma 1 del mio emendamento si procede ad una revisione generale della situazione esistente. Attualmente le stazioni riguardano la conceria e l'industria dei pomodori, che sembrerebbero assolutamente inutili; ne esiste una per la seta a Milano, che direi essere ingiustificata in quanto a 30 chilometri vi è un importante centro tessile, dotato di maggiore funzionalità ed efficienza e così via. Questa serie di considerazioni credo possa mettere il Ministero nelle condizioni di rivedere seriamente la funzione, la necessità ed eventualmente la sussistenza delle stazioni stesse.

Per quanto concerne il comitato di coordinamento, io proporrei «un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri dei settori industriali più rappresentativi della produzione nazionale oltre che da due membri designati dalle stazioni sperimentali». Io credo che un comitato così costituito avrebbe un effettivo scopo di riordino.

GIANOTTI. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato è più radicale di quello proposto dal senatore Aliverti, in quanto noi proponiamo di sopprimere l'articolo 35 (non ovviamente di sopprimere le stazioni sperimentali) fondamentalmente per due ragioni. La prima – è stata già ricordata dal senatore Aliverti – in quanto queste stazioni sperimentali in buona parte sono un'eredità del passato, allorquando tante piccole aziende artigiane avevano bisogno di una qualche collaborazione, o quando alcune produzioni venivano fatte in modo artigianale (penso ad esempio alla «pummarola»).

Si tratta di questioni ampiamente superate.

La seconda ragione è che proprio questa settimana la Camera dei deputati approverà la legge di riforma dell'ENEA (e la prossima noi dovremo completarne l'opera), che modifica gli obiettivi che l'ente deve raggiungere; e tra questi, oltre l'energia e l'ambiente, vi è l'innovazione tecnologica.

Quindi, a me pare giusto che, dinanzi alla riforma di un ente che ha 5.200 dipendenti e una concentrazione di intelligenze e di capacità piuttosto elevate e che costa allo Stato 600-700 miliardi di lire l'anno, si cerchi di collegare, laddove ve ne sia effettivamente la necessità, stazioni sperimentali o cose del genere per aver quanto meno una visione più organica.

Diversamente debbo dirvi che l'impressione che se ne ricava è quella del perpetuarsi di piccole situazioni di privilegio. Vorrei far notare al rappresentante del Governo che vi è un illustre collega del suo partito che ormai fa per mestiere la denuncia dei carrozzoni inutili, degli enti superati, eccetera. Ho l'impressione che queste siano questioni che rientrano in quell'ambito di denuncia. Di conseguenza, evitiamo di occuparcene anche nel provvedimento al nostro esame: non sprechiamo tempo in questo modo!

Per tale motivo, propongo di sopprimere l'articolo 35.

FIOCCHI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, sarebbe il caso di fare una verifica operativa di queste stazioni sperimentali, e soprattutto dei risultati pratici raggiunti, dal momento che per la loro realizzazione sono stati approntati notevoli finanziamenti.

Vorrei quindi sapere dal rappresentante del Governo quali sono stati i risultati di queste stazioni sperimentali per l'industria. Mi ricordo che nella passata legislatura ci occupammo di questa materia, ma ogni volta ci siamo trovati di fronte a situazioni di grande perplessità, derivanti dal considerare queste stazioni più o meno utili.

Accantonando quindi momentaneamente la votazione dell'articolo 35, chiedo al rappresentante del Governo, lo ripeto, se ci può mostrare qualche documentazione inerente i risultati raggiunti da queste stazioni sperimentali. In caso contrario, concordo con quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, e cioè di trattare questa materia in un'altra sede o, come diceva il senatore Aliverti, di ridiscuterla.

PRESIDENTE. Al di là di certe valutazioni di opportunità, bisogna pure considerare il fatto che con l'introduzione di questo emendamento si mobilitano una serie di istituzioni ai massimi livelli, e che per l'istituzione di nuove stazioni vi è un fatto ordinamentale, che necessita del parere della 1ª Commissione permanente.

ALIVERTI. Il comma 1 dell'articolo 35 già afferma che «... si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti».

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un lungo articolo, su «Il Sole-24 Ore», del direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, concernente proprio la validità delle stazioni sperimentali, auspicandone un rilancio. Ho riferito questa notizia solamente per una maggiore informazione dei colleghi.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di rinviare l'esame dell'articolo 35 a domani mattina.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

CAPO VI

PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 36.

(*Prestiti partecipativi*)

1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile e successive modificazioni.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere garantiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia, come modificato dalla presente legge. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. Per la restante parte si applica l'articolo 1946 del codice civile.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentanti i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo periodo del comma 3 con il seguente: «La predetta somma è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'imputazione al conto dei profitti e delle perdite.»

36.1 IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

36.2 VETTORI

Al comma 5, dopo le parole: «allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» *aggiungere le seguenti*: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione della Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

36.3 ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALLI, GIUSTINELLI

Come accaduto in precedenza il senatore Vettori aderisce all'emendamento 36.3.

Metto ai voti l'emendamento 36.3

È approvato.

Un terzo emendamento è stato presentato dal relatore, e tende a sostituire il terzo periodo del comma 3 con il seguente: «La predetta somma è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'imputazione al conto dei profitti e delle perdite.».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, in attesa del parere della 5ª Commissione, propongo di accantonare l'articolo 36.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA